

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sez III civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| 1) dott.ssa Maria Silvana Fusillo | Presidente |
| 2) dott.ssa Marianna D'Avino | Consigliere |
| 3) dott.ssa Regina Marina Elefante | Consigliere rel. |

nel procedimento nr. 4355/2014, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

tra

[REDACTED] BANCA S.p.A. (CF **[REDACTED]**), in persona del Presidente del CdA e l.r.p.t., rappresentata e difesa, dall'avv. **[REDACTED]** (**[REDACTED]**), dall'avv. **[REDACTED]** (**[REDACTED]**), dall'avv. **[REDACTED]** (**[REDACTED]**) e dall'avv. **[REDACTED]** (**[REDACTED]**), come da procura generale alle liti in atti, nonché dall'avv. **[REDACTED]** (**[REDACTED]**), come da procura a margine della comparsa di costituzione in primo grado, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, **[REDACTED]**

APPELLANTE

Contro

CONVENTO **[REDACTED]**, in persona del responsabile (PI **[REDACTED]**), **[REDACTED]** (**[REDACTED]**), **[REDACTED]** (**[REDACTED]**), tutti rappresentati e difesi dall'avv. PaolAndrea Monticelli (**[REDACTED]**) e Cirofabio Monticelli (**[REDACTED]**), come da procura in calce all'atto di citazione in primo grado, con i quali eletti te domiciliano in Napoli, via Crispi, 62.

APPELLATI

CONCLUSIONI

Per l'appellante: in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare le domande proposte dagli appellati perché infondate in fatto ed in diritto; condannare gli appellati alla restituzione di quanto da essi corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dal pagamento al saldo; in subordine ridursi l'importo della condanna della Banca secondo i conteggi dalla stessa effettuati,



con ulteriore riduzione ex art. 1227 c.c.; con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Per gli appellati: dichiarare inammissibile ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. l'appello; rigettare l'appello in quanto infondato; in via subordinata in caso di accoglimento dell'appello, dichiarare la nullità, l'annullamento, l'inefficacia, l'inadempimento e la risoluzione delle disposizioni di trasferimento delle provviste eseguite dalla [REDACTED] in favore di [REDACTED] Forex e dei corrispondenti addebiti operati sui conti degli appellati e condannare la Banca alla restituzione, oltre interessi e rivalutazione, stante la malafede della Banca; in via di ulteriore subordine accertare la violazione da parte della Banca dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto con i correntisti e condannarla alla restituzione delle somme illegittimamente trasferite ovvero al risarcimento del danno; nel caso in cui venisse attribuita natura finanziaria alle operazioni contestate, accertare e dichiarare la nullità dei rapporti collegati e la responsabilità extracontrattuale della Banca per aver consentito a [REDACTED] Forex l'esecuzione di operazioni in strumenti finanziari non consentiti; in via ulteriormente subordinata, accertare la responsabilità della Banca e quindi dichiarare la nullità dei contratti, per aver effettuato operazioni in violazione di norme penali, condannandola alla restituzione ovvero al risarcimento del danno.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

§.1. Gli appellati stipularono con [REDACTED] Forex S.p.A. (di seguito solo [REDACTED] contratti di gestione cambi, in virtù dei quali ciascuno di essi mise a disposizione di [REDACTED] il conferimento in denaro, per l'esecuzione del mandato, su c.c. vincolato, con utilizzo delle somme ivi giacenti per le operazioni che [REDACTED] avrebbe intrapreso per conto del cliente. A tal fine furono stipulati con [REDACTED] Banca altrettanti contratti di servizi in c.c. per la negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, collocamento, mediazione, custodia e amministrazione di strumenti finanziari e finanziamento. A ciascun contratto erano allegati due documenti, denominati "vincolo" A e B", che circoscrivevano l'ampiezza del mandato conferito ad [REDACTED], entrambi comunicati alla Banca.

- 1.1. Gli appellati, ritenendo che [REDACTED] avesse effettuato operazioni di "prelevamenti per margine operativo" non rientranti nel mandato, agirono nei confronti di [REDACTED] Banca, ritenendola responsabile per aver consentito ad [REDACTED] i suddetti prelievi dai c.c., a mezzo bonifico, per causali non previste, in quanto i vincoli A e B consentivano esclusivamente la traslazione dei flussi generati dalla chiusura delle operazioni. In

Firmato Da: FUSILLO MARIA SILVANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3b81457e82db7aaa0b962791a44848f5 - Firmato Da: DELLA GATTA PIETRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1ab614fa052934680f6bc532c79792b
Firmato Da: ELEFANTE REGINA MARINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 72ca168247cdd32cea55c7c89056a1a7



particolare evidenziarono che le operazioni di marginatura non erano consentite nelle ordinarie operazioni in valuta, ma solo nel caso di operazioni in strumenti finanziari e swaps in valuta.

- 1.2. Costituitasi, [REDACTED] chiese il rigetto della domanda, deducendo che l'ampiezza del mandato conferitole le consentiva di operare pienamente sui c.c. accesi dai clienti presso essa [REDACTED]
- 1.3. Il Tribunale, istruita la causa ed espletata la CTU, accolse la domanda degli appellati, ritenendo che le operazioni effettuate dalla Banca non rientrassero nel mandato conferitole.

§.2. [REDACTED] ha impugnato la decisione del Tribunale per i seguenti motivi:

2.1. Violazione delle norme relative ai tempi e modalità di svolgimento della CTU, per non avere il CTU inviato la bozza completa alle controparti e non aver depositato la relazione finale nei tempi assegnati.

2.2. Omessa motivazione in merito alla qualificazione del "prelievo per margine operativo" come operazione difforme da quelle autorizzate ed omessa indicazione della normativa in base alla quale la Banca avrebbe dovuto rifiutarsi di eseguire l'ordine di [REDACTED]

A riguardo l'appellante osserva che a fronte del conferimento, costituente l'ammontare complessivo delle somme messe a disposizione di [REDACTED] sul c.c. vincolato, il margine costituiva la parte di mezzi liquidi utilizzata per operare nel mercato Forex. Pertanto non corrispondeva al vero che [REDACTED] potesse impartire ad [REDACTED] esclusivamente ordini relativi ad "operazioni chiuse", perché se così fosse stato non avrebbe mai potuto effettuare gli acquisti in valuta straniera oggetto del contratto di operazioni in cambio Forex.

In subordine, ha eccepito il concorso di colpa dei danneggiati, per non aver diligentemente verificato in che modo [REDACTED] utilizzava i poteri conferitole.

2.3. Erronea determinazione degli importi oggetto di risarcimento.

L'appellante sostiene che il Tribunale abbia immotivatamente disatteso i prospetti di calcolo da essa elaborati, per aderire all'ipotesi di calcolo del CTU ed, in ogni caso, non aveva tenuto conto dei trasferimenti lecitamente effettuati da [REDACTED] per commissioni e spese per interessi.

§.3. Costituitisi, gli appellati hanno chiesto il rigetto dell'appello.

§.4. Osserva la Corte che l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.



4.1. L'appellante ha eccepito, con il primo motivo, la nullità della CTU sotto svariati profili.

In primo luogo lamenta che il consulente d'ufficio non ha inviato alle parti la bozza della relazione completa, ossia comprendente la risposta a tutti e quattro i quesiti formulati dal primo giudice, ma soltanto la risposta al quarto quesito, relativo all'accertamento dell'esistenza di violazioni operative sul c.c. degli appellati.

Il motivo è privo di pregio. Invero, come emerge con estrema chiarezza dalla lettura della relazione finale, nonché dai verbali delle operazioni peritali, le parti, concordemente, ritennero prioritaria ed assorbente la risposta al quarto quesito, il cui eventuale esito positivo avrebbe reso vana la risposta ai precedenti punti. La relazione peritale ha avuto, dunque, in seguito alla concorde richiesta delle parti, ad oggetto il solo quarto quesito e, pertanto, solo su tale quesito vi è stata la risposta del CTU. Nessuna lacuna affligge, quindi, la bozza inviata alle parti, poiché essa aveva ad oggetto l'intero contenuto dell'elaborato finale, vertente, come detto, sul solo quarto quesito. Il CTU ha altresì dato compiuta risposta alle osservazioni che le parti hanno formulato a seguito dell'invio della bozza e, dunque, nessuna violazione del diritto di difesa e del contraddittorio si è verificata.

In secondo luogo la Banca si duole che il CTU, in violazione degli artt. 190 c.pc. e 90 co. 2 disp. att. c.p.c., non le ha comunicato le note trasmessegli dal CTP della controparte e della cui esistenza è venuta a conoscenza solo in un secondo momento. Osserva la Corte che le note del CTP costituiscono proprio quelle osservazioni ed istanze che le parti, ai sensi dell'art. 194 c.p.c., possono presentare al consulente e, dunque, non rientrano nel divieto di cui all'art. 90 co. 2 disp. att. c.p.c.. Inoltre, osserva la Corte, che l'appellante ha formulato la doglianza in termini generici, poiché non ha chiarito quale limitazione difensiva ha subito dall'essere venuto a conoscenza in ritardo della CTP.

Nessuna violazione del diritto di difesa è altresì ravvisabile nell'ulteriore doglianza della Banca, in relazione al mancato rispetto dei termini di deposito della CTU.

L'appellante, difatti, sostiene che, avendo il CTU inviato la bozza in ritardo, aveva, conseguentemente, anche depositato in ritardo la relazione finale, ossia nell'imminenza dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, così comprimendo temporalmente il proprio diritto difesa. Anche sotto questo aspetto la doglianza è infondata, poiché, è orientamento giurisprudenziale consolidato che il termine assegnato al CTU per il deposito dell'elaborato peritale non ha carattere perentorio



ma ordinario, per cui la sua inosservanza non è causa di nullità e ben può il giudice autorizzare il deposito oltre il termine assegnato. Tale ritardo poi non comprime il diritto di difesa delle parti, che ben possono presentare controdeduzioni sia all'udienza medesima sia nelle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c.

Infine, in ordine all'eccezione formulata dall'appellante sul merito del quesito, ritiene la Corte che, diversamente da quanto sostenuto dalla Banca, il quesito posto dal Tribunale non contenga valutazioni di giudizio e che la richiesta di accertamento delle violazioni operative compiute sui c.c. degli appellati demanda al consulente un mero accertamento, sotto il profilo tecnico contabile, della tipologia di operazioni in concreto poste in essere da [REDACTED] sui c.c. degli appellati, per consentirgli di verificare se le stesse rientrassero o meno nel mandato conferito. Il Tribunale ha in sostanza chiesto al CTU di fornirgli proprio quelle conoscenze tecniche specifiche, necessarie per la risoluzione della controversia.

4.2. Infondato è altresì il secondo motivo di appello.

L'appellante, lamentando una carenza di motivazione della sentenza gravata, ritiene che il Tribunale non abbia chiarito la ragione per cui ha ritenuto che i bonifici disposti da [REDACTED] con la causale "prelievo per margine operativo" fossero operazioni difformi da quelle autorizzate dai clienti e, non abbia chiarito in base a quale previsione normativa la Banca non avrebbe dovuto dare corso a tali operazioni.

La censura è infondata, invero il Tribunale ha ritenuto illegittime le dette operazioni poiché, in base alla ricostruzione del contenuto del mandato conferito dai clienti ad [REDACTED] ed, in particolare, dei vincoli A e B, è pervenuto alla conclusione che [REDACTED] Forex potesse "prelevare dal conto solo le somme delle quali il cliente fosse risultato debitore a seguito di operazioni valutarie chiuse, oltre a tutte le somme dovute dal cliente per spese accessorie alle operazioni." In sostanza secondo il Tribunale le somme depositate sul conto erano a garanzia delle operazioni in cambio oggetto del contratto di intermediazione e, pertanto, "le uniche operazioni autorizzate per [REDACTED] Forex erano quelle di regolamentazione delle operazioni chiuse" e che la Banca era "autorizzata ad accettare gli ordini di regolamento della [REDACTED]" solo per tali operazioni.

L'appellante sostiene, di contro, che [REDACTED] poteva effettuare anche operazioni di prelievo per poter aprire le operazioni di intermediazione in cambi e per regolare i margini, per cui i prelevamenti in questione erano consentiti ad [REDACTED] proprio per effettuare gli investimenti oggetto del contratto di intermediazione in cambi Forex.

Il motivo è infondato.



Ritiene la Corte che le dette operazioni esulino dalla delega conferita ad [REDACTED] in quanto il prelievo del margine operativo (ovvero, come ha sostenuto l'appellante, dei fondi necessari per poter effettuare le operazioni di investimento) era consentito ad [REDACTED] in virtù del contratto di intermediazioni in cambi, solo al fine di trasferire i detti fondi sui conti delle controparti internazionali, ma non sui propri conti operativi. Sui propri conti, difatti, [REDACTED] poteva trasferire i fondi dei clienti solo nei limiti dei vincoli A e B, ovvero in virtù del vicolo A per: 1. operazioni di addebito/accredito degli utili/perdite delle operazioni chiuse; 2. addebiti di importi relativi a spese, commissioni, spese per interessi e tutto quanto dovuto alla [REDACTED] Forex S.p.A. in base al contratto; 3. accrediti/addebiti degli interessi relativi al mantenimento delle posizioni; con il vincolo B, invece, il cliente rendeva indisponibile a sé stesso il conto e non vi poteva operare senza autorizzazione di [REDACTED] e, contestualmente, autorizzava la Banca ad effettuare (1) gli ordini disposti da [REDACTED] a regolamento di quanto dovuto dal cliente per la regolamentazione delle operazioni chiuse, interessi, commissioni, spese ed ogni altro accessorio dall'esecuzione del contratto, autorizzando la banca ad accettare gli ordini di regolamento della [REDACTED] verso i propri conti operativi.

In sostanza [REDACTED] poteva effettuare prelievi dal conto vincolato del cliente del margine operativo per effettuare gli investimenti in cambi, ma tali somme dovevano essere accreditate esclusivamente sui conti correnti degli operatori internazionali (cfr. art. 2 contratto di gestione cambi), mentre poteva effettuare accrediti sui propri conti operativi solo nei limiti dei vincoli A e B, ovvero a regolamento delle operazioni chiuse o per spese.

Ne consegue che correttamente il Tribunale ha ritenuto che il prelievo effettuato da [REDACTED] in favore dei propri conti operativi con la causale "per margine operativo" non era consentito ad [REDACTED] in quanto in violazione dei vincoli A e B.

Ciò posto, occorre accertare se, in relazione all'illegittima condotta di [REDACTED] sussista o meno la responsabilità della Banca, come ha ritenuto il Tribunale.

4.3. L'appellante, con il terzo motivo lamenta, difatti, l'omessa motivazione sul fondamento della propria responsabilità, in quanto il Tribunale, a suo avviso, non avrebbe individuato il fondamento normativo della responsabilità addebitatagli. Sostiene l'appellante che essa non poteva rifiutarsi di dare corso agli ordini di bonifico impartibile da [REDACTED] e di aver correttamente adempiuto tutti i propri obblighi contrattuali. Infine evidenzia come essa sia rimasta estranea a tutti i rapporti che [REDACTED] intratteneva con i propri correntisti e che la causale indicata sui bonifici non ha

Firmato Da: FUSILLO MARIA SILVANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3b81457e82db7aa0b962791a44848f5 - Firmato Da: DELLA GATTA PIETRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1ab614fa052934580f6f6cc532c79792bb
Firmato Da: ELEFANTE REGINA MARINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 72ca168247c032cea55c7c69056a1a7



nessuna valenza giuridica, in quanto non è un dato indispensabile per poter dare corso al bonifico.

E' nota a questa Corte la copiosa giurisprudenza di merito a sostegno sia della tesi positiva, che ravvisa la responsabilità della Banca sulla base di un collegamento negoziale tra il contratto di c.c. ed il contratto di gestione in cambi forex (cfr. App Roma nr. 7971/2017; Trib Napoli nr. 1053/2018), sia la tesi negativa che non ravvisa tra i due contratti un collegamento negoziale ma un collegamento meramente occasionale (cfr. App Napoli 656/2016; App Milano 1273/2017; Trib Como 577/2017; Trib Firenze nr. 3380/2017).

In particolare un precedente di questa sezione della Corte, in una vicenda similare, ha negato la ricorrenza del collegamento negoziale poiché si è detto che *benché nel periodo di vigenza del contratto di intermediazione in cambi ... il conto corrente fosse "monopolizzato", in virtù dei citati vincoli, dalle operazioni in valuta disposte dalla società intermediaria non v'è dubbio..., che.... fosse un ordinario contratto di conto corrente bancario, suscettibile, una volta terminata l'operatività in valuta, di essere utilizzato come un normale conto....*

Ciò che conta rilevare è che né da un punto di vista oggettivo, né da un punto di vista soggettivo ricorrono quegli indici sintomatici di un collegamento negoziale individuati dalla giurisprudenza...(cfr. Appello Napoli nr. 656/2016).

Ritiene, tuttavia, la Corte, melius re perpensa, che a prescindere dalla sussistenza o meno del collegamento negoziale tra il contratto di c.c. ed il contratto di intermediazione in cambi forex, la responsabilità della Banca sia in ogni caso ravvisabile, come responsabilità contrattuale.

Come affermato dalle SU della Suprema Corte, la Banca che dispone l'accredito a mezzo di bonifico bancario di somme sul conto del beneficiario, senza previamente verificare la corrispondenza dei dati contenuti nell'ordine di pagamento, risponde a titolo di responsabilità contrattuale qualificata nei confronti di tutti i soggetti che abbiano riposto legittimo affidamento sul rispetto, da parte della stessa, degli obblighi professionali di protezione, preesistenti e volontariamente assunti al momento dell'accettazione della delegazione di pagamento conferitale da un terzo con bonifico e che, a causa della violazione di detti obblighi abbiano sofferto un danno.

L'affidamento riposto dall'ordinante sul rispetto, da parte di tutti i soggetti professionalmente coinvolti nell'operazione di pagamento (la banca alla quale il



medesimo affida l'incarico, ma anche la banca che materialmente provvederà ad accreditare la somma al beneficiario), degli obblighi che la diligenza dovuta impone (obblighi che richiedono di eseguire le prestazioni dovute nel rispetto delle migliori regole della perizia e della diligenza, da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata, ex art. 1176, comma 2º, c.c.; si ricorda, infatti, che la diligenza del buon banchiere deve essere qualificata dal maggior grado di prudenza ed attenzione che la connotazione professionale dell'agente consente e richiede), deve ritenersi legittimo in virtù del carattere professionale di tali soggetti (cfr. Cass. SU 14712/2007).

In definitiva in capo al banchiere al quale viene trasmesso l'ordine di accreditare le somme oggetto del bonifico sul conto del beneficiario sorge, prima d'ogni altro, un obbligo di carattere professionale, derivante dalla sua stessa funzione, di far sì che il pagamento sia disposto correttamente, eseguendo a tal fine tutti gli opportuni controlli.

E la responsabilità deriva, secondo l'impostazione delle SU, dalla violazione dell'obbligo di protezione, che opera nei confronti di tutti i soggetti interessati alla regolare esecuzione dell'ordine di pagamento: obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto.

Questa Corte, inoltre, ritiene che la responsabilità della Banca discenda altresì dal medesimo contatto di c.c. insorto con il cliente che la obbliga secondo le regole del mandato.

Non è, pertanto, condivisibile la censura dell'appellante che assume la mancanza di violazione di una specifica disposizione normativa, giacché «la violazione dell'obbligo di correttezza nell'adempimento delle obbligazioni, che si fonda anche sul dovere di solidarietà sociale previsto dall'art. 2 Cost. e che deve essere assolto secondo il principio di buona fede, comporta responsabilità contrattuale qualora non vengano adottati comportamenti che, seppure non siano espressamente previsti da alcuna norma specifica, debbano ugualmente ritenersi doverosi in relazione alle peculiarità del caso concreto» (cfr. Cass SU 1472/2007)

Nel caso in esame, come detto, oltre alla violazione del citato dovere di solidarietà, sussiste altresì la violazione, da parte della Banca, del contratto di mandato sussistente con i correntisti, in relazione all'esecuzione dei bonifici ordinati da

I clienti, nel conferire ad la delega ad operare sui propri c.c. vincolati, hanno comunicato alla Banca quali erano i limi dei poteri conferiti ad I citati vincoli A e



B risultano difatti non solo indirizzati anche alla Banca ma da questa firmati per presa visione. Orbene se alla Banca era stato comunicato quale era il contenuto del potere operativo concesso ad [REDACTED] ed in tale comunicazione risultava ben chiarito che [REDACTED] non poteva effettuare accrediti sui propri conti operativi se non entro i limiti dei vincoli A e B, rientrava nella diligenza di cui all'art. 1710 c.c. della Banca di verificare ed accertare il rispetto dei limiti della delega di [REDACTED]

Quest'ultima, difatti, non aveva un potere operativo illimitato sui c.c. dei clienti. In particolare, in virtù del contratto di operazioni cambi forex poteva effettuare i prelievi per margine operativo solo per poi versare le somme prelevate direttamente sui conti degli operatori internazionali, mentre poteva effettuare versamenti di fondi dei clienti sui propri conti operativi solo per le operazioni chiuse. Di tale limitazione la Banca era consapevole, per esserle stato comunicato, come detto, il contenuto della delega conferita ad [REDACTED] e pertanto, era tenuta, in base al dovere di diligenza qualificata, alla verifica della spendita del potere del delegato [REDACTED]

La circostanza, eccepita dall'appellante, secondo cui l'indicazione della causale nel bonifico non ha valore giuridicamente rilevante è, nel caso in esame, inconsistente, poiché è fuor di dubbio che [REDACTED] avesse il potere di disporre un bonifico dal c.c. vincolato del cliente con la causale "prelievo per margine operativo"; quel che non le era consentito fare era di destinare dette somme, per tale causale prelevate, ai propri conti operativi.

La responsabilità della Banca risiede, dunque, nell'aver eseguito bonifici disposti da [REDACTED] con causale "per margine operativo" in favore dei conti operativi di [REDACTED] laddove, in virtù dei vincoli A e B, [REDACTED] non aveva il potere per impartire un tale ordine alla Banca. La Banca in sostanza ha consentito ad un soggetto terzo di operare su c.c. del proprio cliente, senza potere, poiché [REDACTED] ha travalicato i limiti contrattualmente conferitile e che la Banca aveva il dovere di verificare, in quanto le erano stato comunicato il contenuto della delega conferita ad [REDACTED]

4.4. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante invoca il concorso di colpa dei clienti ex art. 1227 c.c., i quali, avendo rilasciato un'ampia procura ad [REDACTED] avrebbero dovuto verificare l'utilizzo dei poteri da parte di [REDACTED] anche attraverso gli estratti conto che venivano loro trasmessi dalla Banca.

La censura non è condivisibile poiché nelle comunicazioni inviate dalla Banca al cliente non è riportata la causale del bonifico, pertanto il cliente non poteva verificare se il prelievo ordinato da [REDACTED] in favore dei propri conti operativi era o meno legittimo.



Inoltre i correntisti non potevano conoscere, a differenza della Banca, quali erano i conti degli operatori internazionali e quali i conti operativi di [REDACTED] pertanto non poteva rendersi conto di quale fosse la destinazione effettiva dei prelievi ordinati da [REDACTED]

4.5. Con l'ultimo motivo di appello, la Banca si duole della quantificazione delle somme liquidate in favore dei correntisti che non corrisponderebbero ai conteggi da essa effettuati. L'appellante sostiene che il Tribunale abbia immotivatamente liquidato ai correntisti somme divergenti e maggiori rispetto a quelle riportate nei propri conteggi, senza decurtare dai detti importi le somme legittimamente prelevate da [REDACTED] a titolo di commissioni, interessi e spese. Inoltre il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non contestati i calcoli del CTU laddove da un canto, non avendo il consulente d'ufficio inviato i conteggi effettuati con la bozza, non aveva sottoposto alle parti i risultati cui era pervenuto e dall'altro l'appellante aveva sempre contestato i risultati dei conteggi del CTU.

La doglianza è generica ed infondata. L'appellante pur dolendosi dell'erroneità dei conteggi del Tribunale non specifica in che cosa e dove risieda l'errore commesso, impedendo alla Corte la verifica in concreto della correttezza dei calcoli effettuati dal Tribunale (rectius CTU). Inoltre è infondata la censura relativa alla contestazione dei calcoli. Dall'esame del verbale riportante la precisazione delle conclusioni nell'udienza, immediatamente successiva al deposito della CTU, la Banca, pur avendo eccepito la nullità della CTU per le ragioni riportate poi come primo motivo di gravame, non ha, tuttavia, contestato i conteggi del consulente, né lo ha fatto nelle memorie ex art. 190 c.p.c.; pertanto legittimamente il Tribunale ha fatto applicazione del principio di non contestazione.

7.1. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, sussistendo altresì, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto [REDACTED] Banca S.p.A. nei confronti di Convento [REDACTED] [REDACTED] avverso la sentenza del Tribunale di Napoli nr. 12822/2014, pubblicata il 27/09/2014, così provvede:

1. Rigetta l'appello.



2. Condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese di lite, che liquida in complessivi € 10.600,00 per competenze ed € 120,00 per spese, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Napoli li, 11.09.2018

Il Cons. Est.

dott.ssa Regina Marina Elefante

Il Presidente

dott.ssa Maria Silvana Fusillo

[Faint, illegible text, likely a stamp or signature]

Firmato Da: FUSILLO MARIA SILVANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3b81457e82db7aaa0b962791a44848f5 - Firmato Da: DELLA GATTA PIETRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1ab614fa0e52934580fe6cc55c7c2c792b
Firmato Da: ELEFANTE REGINA MARINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 72ca168247cdd432cea55c7c69056a1a7



STUDIO ASSOCIATO
MONTICELLI & FORTARO
Via F. Crispi, 62 - NAPOLI
Telef. 081 551 82 10 - 081 552 14 00
Fax 081 542 14 97
